

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1493

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2007

Norme per il contenimento dell’inflazione attraverso accordi
interprofessionali di filiera

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia vive una situazione molto difficile e delicata, relativa all'andamento dei prezzi al consumo dopo l'adozione dell'euro. Un'inflazione la cui misurazione è molto discussa. Sappiamo infatti che l'inflazione media misurata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) differisce dall'inflazione percepita, indiscutibilmente più alta di quella accertata. Intanto l'aumento dei prezzi equivale a minore potere d'acquisto, con una svalutazione automatica dei redditi.

Per contrastare tale fenomeno è necessario operare anche in sede di vigilanza. Il presente disegno di legge intende promuovere le iniziative volte a favorire il monitoraggio, la verifica e la vigilanza sui prezzi al consumo. A tale fine l'articolo 1 del presente disegno di legge promuove la costituzione, con il concorso delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, di accordi interprofessionali di filiera, finalizzati a stabilire criteri e condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi.

In particolare si prevede un apposito fondo con una dotazione di 300 milioni di euro. Gli

accordi, di durata non inferiore ad un anno, dovranno garantire il contenimento dei prezzi in tutte le fasi della loro formazione, allo scopo di creare condizioni di fiducia nei consumatori e favorire la ripresa dei consumi.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i contenuti degli accordi e le modalità di promozione, attuazione e controllo, da parte delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, dell'applicazione degli accordi da parte delle imprese che vi aderiscono.

L'articolo 2 del disegno di legge istituisce, presso le Prefetture, i comitati di monitoraggio prezzi, costituiti dai rappresentanti dei comuni, della provincia, della regione, delle Camere di commercio industria, agricoltura ed artigianato, nonché delle categorie economiche e sociali. Compito dei comitati è riferire periodicamente gli esiti dell'attività espletata al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Accordi interprofessionali di filiera)

1. Al fine di promuovere la costituzione, con il concorso delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, di accordi interprofessionali di filiera, finalizzati a stabilire criteri e condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Gli accordi di cui al comma 1, di durata non inferiore ad un anno, sono destinati a garantire il contenimento dei prezzi in tutte le fasi della loro formazione ed hanno lo scopo di creare condizioni di fiducia nei consumatori e favorire la ripresa dei consumi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti degli accordi interprofessionali di filiera e le modalità di promozione, attuazione e controllo, da parte delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, dell'applicazione degli accordi da parte delle imprese che vi aderiscono.

Art. 2.

(Vigilanza sui prezzi al consumo)

1. Al fine di promuovere e coordinare le iniziative volte a favorire il monitoraggio, la verifica e la vigilanza sui prezzi al consumo, senza alcun onere finanziario per lo

Stato, sono istituiti, presso le Prefetture, i comitati di monitoraggio prezzi, con il compito di riferire periodicamente gli esiti dell'attività espletata al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il comitato di monitoraggio prezzi è insediato dal Prefetto ed è costituito dai rappresentanti dei comuni, della provincia, della regione, delle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, nonché delle categorie economiche e sociali.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 300 milioni di euro annui.